

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 1018^a FIERA DI SANT'ORSO

Ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2, articolo 6, comma 1, lettera b), e articolo 7, e successive modificazioni e della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15.

ART. 1 FINALITÀ

1. La manifestazione "Fiera di Sant'Orso" ha lo scopo di promuovere e pubblicizzare l'artigianato di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione".
2. Essa è riservata ai produttori iscritti nel registro di cui alla legge regionale 2/2003, residenti in Valle d'Aosta o, nel caso di imprese, aventi sede legale e unità operativa in Valle d'Aosta ed è finalizzata all'esposizione di prodotti realizzati in Valle d'Aosta.
3. La Fiera di Sant'Orso, autorizzata ai sensi della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 concernente le manifestazioni fieristiche, si svolge il 30 e 31 gennaio 2018. Si sviluppa inoltre attraverso le iniziative denominate Atelier e Padiglione enogastronomico che si svolgono dal 28 al 31 gennaio 2018.

ART. 2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il numero massimo degli espositori è fissato in 1.100 unità compresi i corsi e gli istituti scolastici che svolgono attività di apprendimento delle tecniche di artigianato. Sono escluse da questo computo le imprese assegnatarie di spazi in Atelier.
2. Sono invitati a partecipare alla Fiera di Sant'Orso e all'Atelier:
 - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e abis) della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti a una delle categorie dell'artigianato di tradizione di cui all'articolo 3, d'ora in avanti definito "settore tradizionale";
 - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale citata (settore rame, ceramica, vetro, oro e argento), di seguito indicato "settore equiparato";
 - i corsi e gli istituti scolastici che svolgono attività di apprendimento delle tecniche di artigianato.
3. Nel caso in cui i produttori, che hanno risposto agli inviti, siano superiori al limite massimo di 1.100, come previsto al precedente comma 1, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei seguenti requisiti:
 - a) produzione di manufatti appartenenti al settore tradizionale, compresi i corsi e gli istituti scolastici che svolgono attività di apprendimento delle tecniche di artigianato;

- b) produzione di manufatti appartenenti al settore equiparato;
 - c) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
 - d) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
 - e) più alto numero di presenze alla Fiera di Sant'Orso, a partire dall'anno 2000 (le edizioni precedenti non saranno considerate);
 - f) maggiore anzianità anagrafica.
4. Entro il termine stabilito nel successivo comma 10, possono presentare domanda , in competente bollo, anche altri produttori, professionali e non, iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), ovvero all'art. 7, comma 4 della legge regionale 2/2003, d'ora in avanti definito "settore non tradizionale, con le modalità indicate nel successivo comma 10, lettera b. L'ammissione alla manifestazione è subordinata alla disponibilità di posti non assegnati ai produttori di cui al sopraccitato comma 2.
5. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione di cui al comma precedente sia superiore al residuo dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
 - b) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
 - c) più alto numero di presenze alla Fiera di Sant'Orso a partire dall'anno 2000 (le edizioni precedenti non saranno considerate);
 - d) maggiore anzianità anagrafica.
6. Gli espositori del settore tradizionale o equiparato, intenzionati a esporre anche manufatti del settore non tradizionale, lo dichiarano al momento della presentazione della domanda con la compilazione del modulo di accettazione dell'invito. La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla loro posizione utile all'interno della graduatoria del settore non tradizionale e il loro banco è dislocato negli spazi destinati alla produzione non tradizionale.
7. Gli espositori del settore tradizionale intenzionati a esporre anche manufatti compresi nel settore equiparato devono segnalarlo al momento della presentazione della domanda attraverso la compilazione del modulo di accettazione dell'invito. In tal caso il loro banco è dislocato negli spazi destinati al settore equiparato.
8. L'elenco degli espositori, la cui domanda è accolta, è affisso nei locali dell'Ufficio regionale competente in materia di artigianato di tradizione almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.
9. I produttori che fanno pervenire una rinuncia alla partecipazione entro e non oltre 5 giorni precedenti la manifestazione possono essere sostituiti da altri appartenenti allo stesso settore, secondo l'ordine di graduatoria se esistente e in subordine da produttori che abbiano presentato domanda oltre il termine previsto; le domande sono prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione.
10. Le adesioni alla 1018^a Fiera di Sant'Orso, potranno pervenire con le seguenti modalità entro il termine stabilito, ovvero il **24 novembre 2017**:
- a. artigiani del settore tradizionale ed equiparato, corsi e istituti scolastici che svolgono attività di apprendimento delle tecniche di artigianato:
 - attraverso il servizio postale; le domande saranno accolte solo se pervenute all'Ufficio artigianato di tradizione - Dipartimento industria, artigianato ed energia - p.zza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA entro il termine stabilito;

- consegna a mano, dal lunedì al venerdì, secondo l'orario di apertura al pubblico ovvero dalle 9.00 alle 14.00, presso l'Ufficio artigianato di tradizione del Dipartimento industria, artigianato ed energia; Il 24 novembre 2017, ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l'orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.30;
 - trasmissione con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it;
 - presentazione on line sul sito www.regione.vda.it – canali tematici – *Artigianato*, previa autenticazione con TS-CNS; accedendo a questo servizio non sarà necessaria la presentazione della domanda cartacea;
- b. produttori non professionali del “settore non tradizionale”:
- attraverso il servizio postale; le domande saranno accolte solo se pervenute all'Ufficio artigianato di tradizione - Dipartimento industria, artigianato ed energia - p.zza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA entro il termine stabilito;
 - consegna a mano, dal lunedì al venerdì secondo l'orario di apertura al pubblico ovvero dalle 9.00 alle 14.00, presso l'Ufficio artigianato di tradizione del Dipartimento industria, artigianato ed energia. Il 24 novembre 2017, ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l'orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.30;
11. Le adesioni all'Atelier e al Padiglione enogastronomico potranno pervenire con le seguenti modalità entro il termine stabilito, ovvero **il 24 novembre 2017**:
- on line sul sito www.regione.vda.it – canali tematici – *Artigianato*, previa autenticazione con TS-CNS o security card regionale;
 - trasmissione con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it;
- Per i Maestri artigiani non più titolari di impresa sono ammesse le seguenti ulteriori modalità di presentazione dell'adesione:
- attraverso il servizio postale; le domande saranno accolte solo se pervenute all'Ufficio artigianato di tradizione - Dipartimento industria, artigianato ed energia - Assessorato Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente - p.zza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA entro il termine stabilito;
 - consegna a mano, dal lunedì al venerdì secondo l'orario di apertura al pubblico ovvero dalle 9.00 alle 14.00, presso l'Ufficio artigianato di tradizione del Dipartimento industria, artigianato ed energia dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente di p.zza della Repubblica, 15 ad Aosta; l'ultimo giorno utile per la consegna delle domande l'orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.30
12. Le richieste di adesioni saranno evase entro il 19 gennaio 2018.

ART. 3 PRODUZIONE AMMISSIBILE

1. I materiali e le lavorazioni ammissibili per i settori tradizionale ed equiparato, sono quelli definiti dalla Giunta regionale con le seguenti deliberazioni:
- n. 3601 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni in rame e ceramica;
 - n. 3603 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni tradizionali;
 - n. 4914 del 22 dicembre 2003, riguardante le lavorazioni in oro e argento;

- n. 3086 del 23 settembre 2005, riguardante le essenze legnose locali;
 - n. 3876 del 15 dicembre 2006, riguardante i materiali lapidei;
 - n. 2106 del 3 agosto 2007, riguardante il vetro.
2. Nel settore non tradizionale è ammesso l'utilizzo di qualsiasi materiale e lavorazione, purché quest'ultima sia interamente realizzata in Valle d'Aosta con tecniche prevalentemente manuali.

ART. 4

ADESIONE DEI PRODUTTORI DIRETTAMENTE INVITATI

1. I produttori direttamente invitati devono confermare la loro partecipazione compilando e trasmettendo, entro il termine fissato dall'Ufficio regionale competente in materia di artigianato di tradizione, il modulo di "accettazione dell'invito", nel quale dichiareranno:
 - a) a quali categorie, fra quelle di cui all'articolo 3 della legge regionale 2/2003, fanno capo gli oggetti che intendono esporre;
 - b) la categoria prevalente, in caso di produzione di oggetti appartenenti a categorie differenti;
 - c) che i materiali utilizzati e le tecniche impiegate sono quelli ammissibili;
 - d) che espongono solo oggetti di loro produzione.
2. Le adesioni, secondo le istruzioni che sono comunque specificate nella lettera di invito, possono essere trasmesse con le modalità al cui precedente articolo 2, commi 10 e 11.
3. Eventuali adesioni incomplete possono essere sanate, su richiesta dell'Ufficio competente, entro un termine assegnato, pena l'esclusione dalla manifestazione.
4. L'adesione alla manifestazione presuppone:
 - la conoscenza della legge regionale 2/2003 vigente e delle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione;
 - la conoscenza del presente regolamento;
 - la consapevolezza delle sanzioni previste per comportamenti non corretti;
 - la disponibilità rispetto a eventuali sopralluoghi effettuati dall'Ufficio competente, in accordo con l'Institut Valdôtain del l'Artisanat de Tradition – IVAT o con esperti individuati di volta in volta dal dirigente del Dipartimento competente, presso i laboratori di produzione;
 - l'obbligo di effettuare, su richiesta dell'Ufficio artigianato di tradizione, di apposite dimostrazioni di lavorazione, atte a verificare le capacità del produttore stesso.

ART. 5

ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI NON DIRETTAMENTE INVITATI

1. Gli aspiranti espositori iscritti al Registro di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) della legge regionale 2/2003 vigente, ovvero produttori del settore non tradizionale, devono presentare domanda di iscrizione in competente bollo, entro il 24 novembre 2017, secondo le modalità previste al precedente art. 2, comma 10, lettera b. Il termine è reso noto attraverso comunicati stampa sui maggiori "media" regionali, sul sito internet istituzionale e con affissione all'apposita bacheca istituita presso l'Ufficio artigianato di tradizione. Essi sono tenuti a dichiarare:
 - a) la tipologia degli oggetti che intendono esporre;
 - b) l'impegno a esporre solo oggetti di loro produzione.
3. Eventuali domande incomplete possono essere sanate, su richiesta dell'Ufficio competente entro un termine assegnato, pena l'esclusione dalla partecipazione alla Fiera.

4. L'adesione alla manifestazione presuppone:
 - la conoscenza della legge regionale 2/2003 vigente;
 - la conoscenza del presente regolamento;
 - la consapevolezza delle sanzioni previste per comportamenti non corretti;
 - l'obbligo di effettuare, su richiesta dell'Ufficio artigianato di tradizione, apposite dimostrazioni di lavorazione, atte a verificare le capacità del produttore stesso.

ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA FIERA

1. Nei giorni 30 e 31 gennaio 2018 la Fiera di Sant'Orso apre alle ore 8.00 e chiude alle ore 18.00.
2. Gli orari di allestimento e disallestimento, nonché le prescrizioni per il transito veicolare, saranno comunicati agli espositori, unitamente all'invio del cartello indicativo del banco/stand e al pass per l'accesso della vettura nel percorso espositivo.
3. L'esposizione dei banchi avviene di massima lungo le seguenti vie e piazze: Sant'Anselmo, Porta Praetoria, Chanoux, De Tillier, Aubert, Croce di Città, Roncas, Martinet, De Sales, Giovanni XXIII, Xavier de Maistre, Anfiteatro, Rey, Sant'Orso.
L'Ufficio competente può individuare eventuali variazioni del percorso, dovute a parziale inagibilità delle vie interessate o conseguenti al numero di espositori, che saranno debitamente comunicate agli interessati.
4. Nel sottoportico di piazza Chanoux è ospitata l'esposizione degli elaborati degli allievi dei corsi e degli istituti scolastici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c del presente regolamento.
Qualora, dopo aver assegnato a tutte le scuole richiedenti il proprio banco, risultassero spazi ancora disponibili, sono assegnati nel seguente ordine:
 - alle associazioni o ai corsi riservati alle persone svantaggiate, anche se appartenenti al settore non tradizionale;
 - alle botteghe scuola;
 - ai produttori di mobili.In caso di domande superiori al numero di spazi disponibili, sarà predisposta graduatoria all'interno di ogni tipologia in base al numero di presenze in Fiera e, in caso di parità, a sorteggio.
5. I cartelli indicativi del banco assegnato sono caratterizzati da colori differenti in cui viene specificato il settore di appartenenza: tradizionale, equiparato e non tradizionale.
I cartelli indicativi del banco assegnato sono inviati direttamente agli espositori al loro domicilio, a cura dell'Ufficio artigianato di tradizione, per essere esposti in modo ben visibile sul banco, al fine di assicurare l'opportuna informazione ai visitatori e consentire gli opportuni controlli.
6. I pass per l'accesso delle vetture per l'allestimento e il disallestimento dei banchi sono inviati direttamente agli espositori al loro domicilio, a cura dell'Ufficio artigianato di tradizione, per essere esposti in modo ben visibile sul proprio automezzo e consentire il riconoscimento ai varchi di accesso.
7. Gli spazi sono assegnati in applicazione dei seguenti principi:
 - a) salvaguardia della "conservazione del posto" già assegnato nella precedente edizione per il settore tradizionale e quello equiparato. Tale principio potrà essere derogato dall'Ufficio artigianato di tradizione per esigenze organizzative;

- b) accorpamento dei banchi appartenenti al settore tradizionale lungo l'asse viario che collega piazza Arco d'Augusto con piazza della Repubblica, nonché nelle vie Croce di Città sud, Des Sales, Xavier e Guido Rey;
- c) assegnazione degli spazi periferici assegnati al settore tradizionale ai produttori con minore anzianità espositiva e ai produttori che, pur avendo fatto domanda, non hanno partecipato all'ultima edizione della Fiera, senza darne comunicazione, come previsto dall'articolo 9, comma 5, del presente regolamento;
- d) creazione di una zona in via Sant'Orso, riservata alla produzione di oggetti appartenenti al settore equiparato;
- e) creazione di ulteriori spazi, a prolungamento della zona destinata all'artigianato di tradizione, da riservare ai produttori di manufatti non tradizionali (art. 7, comma 4, della legge regionale 2/2003).
8. Per garantire la sicurezza dei visitatori in alcune vie di particolare afflusso, potrà essere imposto il senso unico di marcia pedonale.
9. Gli espositori sono dotati per l'esposizione dei loro manufatti:
- un banco distribuito dall'Ufficio artigianato di tradizione, della dimensione di circa cm 150x70. E' consentito l'utilizzo di banchi diversi, fino a un ingombro massimo di cm 200x70;
 - a tutti i corsi di artigianato ubicati nel sottoportico di piazza Chanoux è assegnato uno spazio di dimensioni di circa cm 450x70;
 - ai produttori del settore mobili uno spazio di circa cm 300x70.
10. E' vietato il montaggio di scaffalature (alzatine) e tettoie che limitino la visione dei retrostanti esercizi commerciali, salvo specifici accordi presi con i commercianti interessati.
11. L'eventuale rinuncia all'assegnazione del banco, anche non motivata, deve pervenire all'Ufficio artigianato di tradizione entro il termine di 5 giorni precedenti la data della manifestazione. La rinuncia per oltre due anni consecutivi, comporta la perdita del posto assegnato nelle precedenti edizioni.
12. La mancata occupazione del banco, senza rinuncia, anche in uno solo dei due giorni della Fiera, deve essere giustificata in forma scritta entro 10 giorni dal termine della manifestazione. In assenza di comprovati motivi e per mancata occupazione del banco per oltre due anni consecutivi è comunque prevista la perdita del posto assegnato nelle precedenti edizioni.
13. In caso di decesso di un espositore, è consentita, su domanda anche di uno solo degli eredi, l'assegnazione di un banco "in memoria di...", con mantenimento dell'ubicazione lungo il percorso fieristico, per una sola successiva manifestazione, invernale o estiva.
14. E' negata la partecipazione personale a soci e amministratori di società e cooperative per la presentazione della produzione relativa alla categoria già esposta in Atelier.
15. Eventuali iniziative benefiche o di volontariato devono essere concordate con l'Ufficio artigianato di tradizione.

ART. 7 ATELIER

1. All'interno della Fiera è allestito uno spazio denominato Atelier, riservato esclusivamente ai produttori professionali e ai Maestri Artigiani, limitatamente alle produzioni per cui risultano iscritti nell'Albo dei Maestri Artigiani, per l'esposizione e la vendita di prodotti

appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 2/2003.

2. Lo spazio dell'Atelier, che ha lo scopo di valorizzare e promuovere l'artigianato valdostano praticato professionalmente nonché la qualifica di Maestro Artigiano, si svolge dal 27 al 31 gennaio 2018. Gli orari di svolgimento sono determinati dall'Ufficio regionale competente.
3. In relazione agli spazi disponibili, è fissato un tetto massimo di espositori, pari a 100.
4. In esito al numero delle adesioni pervenute, l'Ufficio artigianato di tradizione organizzerà l'assegnazione degli spazi (nella tensostruttura di piazza Chanoux o di piazza Plouves) agli espositori in base a:
 - la priorità degli espositori del settore tradizionale rispetto a quelli del settore equiparato;
 - l'anzianità di partecipazione all'Atelier (edizioni invernali+edizioni estive), graduando, se necessario, i soggetti all'interno del proprio settore di appartenenza. In caso di parità è data precedenza alle imprese con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 30.11.2001, n. 34;
 - l'obiettivo di raggruppare in modo omogeneo espositori della stessa categoria produttiva.

Le imprese di qualunque settore avranno la precedenza rispetto ai Maestri Artigiani non più titolari di impresa.

In esito al numero delle adesioni pervenute per l'Atelier, effettuata l'assegnazione dei relativi spazi in piazza Chanoux e in piazza Plouves, l'Ufficio artigianato di tradizione assegna i posti rimasti disponibili in piazza Plouves alle imprese del settore enogastronomico.

5. All'interno dell'Atelier sono garantiti i servizi d'informazione, vigilanza e pulizia. Non è fornita assistenza agli stand. La presenza degli espositori o di loro incaricati pertanto è richiesta durante tutto il periodo di apertura dell'Atelier nei giorni 30 e 31 gennaio, mentre nelle restanti giornate è possibile allontanarsi dallo stand solo nella fascia oraria 13.00-15.00. E' consentita la presenza di un solo incaricato per più imprese solo in caso di spazi espositivi condivisi, espressamente concessi.
6. Durante i periodi di presenza obbligatoria gli espositori o i loro incaricati sono tenuti ad abbassare il cordone di delimitazione dello stand e ad assicurare un presidio costante che consenta al visitatore di identificare il referente dell'azienda.
7. Alle imprese espositrici è garantito (esclusi i box riservati ai mobili) un allestimento base composto da volumi espositivi, mensole e bancone. Eventuali modifiche e integrazioni, possono essere richieste, a proprio carico, all'impresa allestitrice. Arredi o allestimenti che l'espositore volesse presentare in modo autonomo devono essere preventivamente approvati, in forma scritta, dall'Ufficio artigianato di tradizione. L'inosservanza di quanto previsto dal presente comma comporta l'applicazione di sanzioni.
8. I produttori professionali presenti in Atelier possono, su richiesta ottenere anche un banco lungo il percorso della Fiera, purché tale assegnazione non pregiudichi l'ammissione di artigiani appartenenti al settore tradizionale che ne abbiano fatto richiesta, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 10, lettera a.
9. L'adesione all'invito a partecipare deve essere presentata entro il termine e con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 11. Tale termine è altresì comunicato nella lettera d'invito. Entro la stessa data devono essere richiesti eventuali abbinamenti di imprese e/o condivisione di spazi.
10. Nel settore tradizionale sono individuate 3 distinte aree:

- mobili (eventualmente porte o serramenti che possono essere ammessi solo se presentano caratteristiche tali da essere elemento da arredo);
 - sculture (esclusivamente pezzi unici come da definizione DGR n. 3603 del 6.10.2003), sono pertanto esclusi le riproduzioni seriali e gli oggetti d'uso che conservano la propria funzione, ancorché scolpiti;
 - oggettistica (produzioni artigianali delle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f), h) ed i) della l.r. 2/2003.
11. La superficie è assegnata d'Ufficio in base ai seguenti criteri:
- 12 mq circa per ogni mobiliere;
 - 8 mq circa per ogni scultore e per ogni produttore di oggettistica, sia tradizionale sia equiparato.
- Eventuali variazioni della superficie degli stand, in relazione al numero totale degli espositori e della superficie disponibile della struttura espositiva, sono decise dall'Ufficio artigianato di tradizione.
12. Dopo la suddivisione tra le due zone espositive, l'assegnazione degli spazi espositivi avviene attraverso le seguenti modalità e procedure:
- a) sono formate distinte graduatorie per ognuna delle 4 categorie ammesse, in base all'anzianità di partecipazione all'Atelier, tenuto conto delle priorità di cui al comma 4;
 - b) i partecipanti sono invitati a un incontro nel corso del quale si procede all'assegnazione degli spazi su chiamata in ordine di graduatoria; in caso di parità, la precedenza è data ai produttori in possesso della qualifica di "maestro artigiano" e, in subordine, a sorteggio da eseguirsi al momento;
 - c) alle imprese e ai maestri artigiani assenti all'incontro, gli spazi saranno assegnati d'ufficio nelle aree di competenza;
 - d) al fine di conservare la posizione in graduatoria, gli espositori impossibilitati a presenziare all'incontro per l'assegnazione degli spazi devono delegare in forma scritta un altro soggetto;
 - e) in caso di abbinamento fra due imprese la posizione in graduatoria sarà in base dell'anzianità media (somma dell'anzianità delle 2 imprese diviso 2);
 - f) all'interno di ognuna delle 3 aree del settore tradizionale (mobili – sculture – oggettistica), su richiesta, è possibile la concessione di spazi adiacenti per i produttori aderenti a un'unica associazione (che abbia depositato atto costitutivo e statuto presso l'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente); in tal caso la scelta degli spazi sarà effettuata in base all'anzianità media di tutti i richiedenti;
 - g) in caso di abbinamento fra produzioni tradizionali differenti, la posizione in graduatoria sarà considerata nell'area oggettistica mentre in caso di abbinamento fra settore tradizionale e settore equiparato, la posizione in graduatoria sarà considerata in quest'ultimo ambito;
 - h) in caso di abbinamento o raggruppamento espressamente richiesto nell'adesione alla manifestazione, all'incontro suddetto sarà sufficiente la presenza di un solo artigiano.
13. La superficie effettivamente assegnata è comunicata direttamente alle imprese interessate in occasione dell'incontro succitato.
14. Almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, l'Ufficio artigianato di tradizione comunica ai partecipanti le date e gli orari per l'allestimento degli stand.

15. Il controllo sull'ammissibilità della produzione esposta è effettuato ai sensi del successivo articolo 9, comma 1. I partecipanti sono tenuti a non allontanarsi dallo stand fino ad avvenuta comunicazione dell'esito favorevole del sopralluogo effettuato dalla commissione.

ART. 8

PADIGLIONE ENOGASTRONOMICO

1. All'interno della Fiera è allestito uno spazio denominato Padiglione enogastronomico. Nell'ambito del settore agroalimentare sono ammessi alla partecipazione le imprese produttrici, le associazioni, le cooperative, i consorzi, nonché i raggruppamenti di imprese aderenti a specifico marchio di qualità, aventi attività produttiva sul territorio valdostano. I prodotti ammessi all'iniziativa sono esclusivamente quelli realizzati in Valle d'Aosta, in filiera completa o in filiera parziale.

Per filiera completa s'intende la realizzazione integrale del processo produttivo, inclusa l'origine della materia prima, in Valle d'Aosta; per filiera parziale s'intende la non coincidenza fra l'origine della materia prima e delle fasi di lavorazione: o la materia prima ha origine in Valle d'Aosta o almeno una delle fasi di lavorazione è svolta in Valle d'Aosta.

Non è ammessa la presentazione di prodotti realizzati da terzi anche se commercializzati sotto il proprio marchio, a eccezione dei casi in cui intervenga una successiva sostanziale lavorazione da parte dell'impresa. Il solo confezionamento o la sola etichettatura del prodotto da parte dell'impresa partecipante non è considerata sostanziale lavorazione ma solamente commercializzazione. La sostanziale lavorazione deve in qualche modo apportare nuove caratteristiche al prodotto.

Inoltre, non è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande, ma è solamente consentita la vendita diretta di prodotti e/o la degustazione gratuita degli stessi.

2. Al fine di armonizzare l'offerta del Padiglione enogastronomico con l'immagine della Fiera dell'artigianato di tradizione, sono considerati ammissibili esclusivamente i prodotti che rappresentano la produzione enogastronomica direttamente legata al territorio e/o alle tradizioni della Valle d'Aosta.
3. Modalità d'iscrizione e condizioni di partecipazione. Le imprese dovranno formalizzare la propria adesione entro i termini e con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 11, compilando la modulistica predisposta dall'Ufficio artigianato di tradizione. La domanda deve contenere l'indicazione dei prodotti che si intendono esporre e vendere nel padiglione.
4. Eventuali adesioni incomplete possono essere sanate, su richiesta dell'Ufficio competente, entro un termine assegnato, pena l'esclusione dalla manifestazione.
L'adesione presuppone:
 - l'accettazione del presente regolamento;
 - essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Chambre valdôtaine (è possibile verificare anticipatamente la propria posizione presso l'Ufficio Diritto annuale della Chambre valdôtaine);
 - la disponibilità rispetto a eventuali sopralluoghi effettuati dalla Commissione competente (di cui al punto successivo), in collaborazione con il personale dell'Ufficio artigianato di tradizione, nei laboratori di produzione e sui prodotti esposti. Detti soggetti potranno essere affiancati da organi di controllo e/o vigilanza, da loro scelti di volta in volta;
 - il consenso al trattamento dei dati e delle riprese fotografiche realizzate nel corso della manifestazione.

5. **Per l'ammissione delle domande e dei prodotti** è istituita una specifica Commissione con il compito di esaminare le domande di partecipazione, per verificare l'ammissibilità delle imprese e la rispondenza dei prodotti, ai sensi del comma 1 del presente articolo. La Commissione è costituita da:

- un incaricato dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- un rappresentante dell'Associazione Coldiretti Valle d'Aosta;
- un rappresentante della Chambre Valdôtaine.

Alla commissione parteciperà personale dell'Ufficio artigianato di tradizione con funzione di segreteria.

E' facoltà della Commissione interpellare tecnici o responsabili delle strutture sanitarie e/o regionali competenti, al fine di verificare o approfondire tematiche inerenti le dichiarazioni fornite dai richiedenti, tramite modulo di iscrizione.

In considerazione dello spazio espositivo a disposizione, in esito al numero delle adesioni totali pervenute per l'Atelier, l'Ufficio artigianato di tradizione è deputato a definire il numero dei posti disponibili di piazza Plouves da destinare alle imprese del settore enogastronomico e a procedere alla relativa assegnazione.

La Commissione stilerà una graduatoria attribuendo maggiore considerazione alle produzioni secondo il seguente ordine:

- a. produzioni sotto regime di qualità quali D.O.P., D.O.C., I.G.BIOlogico
- b. produzione di prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del Dlgs 173/98 art. 8 e del D.M. n. 350/99;
- c. produzioni agricole in filiera completa (si intende la completa trasformazione in campo partendo dal trapianto o dal tubero);
- d. numero di partecipazioni al padiglione in oggetto conteggiate a partire dall'anno 2000;
- e. il minor numero di dipendenti, coadiuvanti o, in caso di consorzi, il minor numero di imprese consorziate, alla data e ora di presentazione della domanda di partecipazione.

In caso di parità fra più imprese rispetto a un requisito, prevale quella che possiede il maggiore numero di prodotti come specificati nelle lettere a, b, c e d del presente comma. In caso di permanenza della parità è preso in considerazione il requisito sotto ordinato.

La Commissione procede alla verifica dei prodotti di ogni impresa, esprime un parere vincolante circa l'ammissibilità di quelli che maggiormente rappresentano il territorio e/o la tradizione valdostana, stila la graduatoria di partecipazione al padiglione enogastronomico e consegna all'Ufficio artigianato di tradizione un verbale dei lavori con allegato l'elenco delle aziende ammesse.

L'eventuale esclusione di prodotti considerati dalla Commissione come non rispondenti al dettato del comma 1 è comunicata in forma scritta all'impresa interessata da parte dell'Ufficio artigianato di tradizione prima dell'inizio della manifestazione. In caso in cui tutti i prodotti dichiarati nella domanda siano rispondenti al dettato del comma 1 del presente articolo non sarà inviata la comunicazione di autorizzazione a esporre.

La Commissione procederà inoltre a uno o più sopralluoghi, durante il periodo di apertura al pubblico del padiglione enogastronomico, al fine di verificare la rispondenza della merce esposta a quanto dichiarato nel modulo di partecipazione. L'esito di tali sopralluoghi, il cui giudizio è da considerarsi inappellabile, sarà trasmesso all'Ufficio artigianato di tradizione.

6. La partecipazione all'iniziativa implica una compartecipazione ai costi di allestimento del padiglione enogastronomico, a seguito dell'accettazione della domanda di ammissione, quantificata in euro 300,00 + IVA, **per ciascun modulo espositivo occupato, da parte di ogni singola impresa, associazione, cooperativa, consorzio o raggruppamento di**

- imprese** che verrà fatturata direttamente dall'impresa allestitrice. Il saldo della stessa dovrà avvenire entro la consegna dello stand prevista per il 26 gennaio 2018.
7. I partecipanti sono invitati a un incontro nel corso del quale si procederà all'assegnazione degli spazi su chiamata, in ordine di anzianità di partecipazione all'evento; in caso di parità di graduatoria la chiamata sarà effettuata a sorteggio da eseguirsi al momento. All'incontro potranno partecipare i rappresentanti delle imprese, associazioni, cooperative, consorzi o raggruppamenti o, in caso di impedimento, loro delegati con apposita delega scritta. Ai soggetti assenti all'incontro, gli spazi saranno successivamente assegnati d'ufficio fra quelli residuali. E' ammesso esclusivamente l'abbinamento fra due partecipanti, nel qual caso verrà conteggiata l'anzianità media (somma dell'anzianità delle 2 imprese divisa per 2). Gli abbinamenti dovranno essere richiesti da entrambi i partecipanti nella domanda di ammissione. Non saranno prese in considerazione richieste unilaterali di abbinamento. In caso di abbinamento espressamente richiesto, all'incontro suddetto sarà sufficiente la presenza di un solo espositore fra quelli abbinati. Per abbinamento si intende il posizionamento fra 2 moduli espositivi adiacenti.
8. Non sarà ammesso l'utilizzo degli spazi comuni per l'esposizione o il deposito di materiale appartenente ai soggetti partecipanti, salvo espressa autorizzazione.
9. E' previsto il diniego alla partecipazione a manifestazioni promozionali organizzate dalla Regione per un periodo di 14 mesi nei seguenti casi:
- a) mancata partecipazione alla Fiera, non adeguatamente giustificata;
 - b) mancata versamento della quota di euro 300,00 all'impresa allestitrice, entro il 26 gennaio 2017;
 - c) scorretta partecipazione alla Fiera su insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
 - d) mancata pulizia dello spazio messo a disposizione;
 - e) utilizzo di apparecchiature non autorizzate (a esempio: stufette);
 - f) accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda di partecipazione;
 - g) rifiuto di rimuovere il materiale riconosciuto come inammissibile dalla Commissione di valutazione in sede di sopralluogo, durante l'apertura al pubblico;
 - h) cessione dello spazio assegnato a persona non ammessa a partecipare;
 - i) utilizzo degli spazi comuni.
10. Dopo aver effettuato l'assegnazione degli spazi in piazza Chanoux e in piazza Plouves ai produttori professionali e ai Maestri Artigiani, l'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente può prevedere l'assegnazione di ulteriori stand a ospiti istituzionali, i quali possono svolgere attività di promozione e informazione, ma dove non è ammessa la vendita di prodotti.

ART. 9 VIGILANZA

1. La vigilanza sul corretto svolgimento della manifestazione è svolta:
- dal personale dell'Ufficio artigianato di tradizione per la regolare occupazione dei banchi e degli spazi assegnati;
 - da una commissione, nominata dall'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, per la verifica dell'ammissibilità della produzione esposta, composta da:
 - un rappresentante dell'IVAT;
 - un esperto di essenze lignee individuato dall'amministrazione regionale;
 - un esperto di materiali lapidei individuato dall'amministrazione regionale.

- Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dall'IVAT.
2. Gli incaricati della vigilanza sono autorizzati, in caso di presunte violazioni contestate verbalmente agli espositori, a fotografare la produzione non conforme, unitamente al cartello indicativo del banco assegnato. Le fotografie sono pertanto allegate al verbale complessivo consegnato all'Ufficio artigianato di tradizione per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 10.
 3. Gli incaricati della vigilanza sono altresì autorizzati, in caso di dubbio sull'autenticità della dichiarazione relativa ai materiali utilizzati, a prelevare l'oggetto esposto contestato, rilasciandone ricevuta, per effettuare esami di laboratorio.
 4. Gli incaricati della vigilanza, rispettivamente alle funzioni loro assegnate, possono imporre la rimozione di manufatti non ritenuti ammissibili.

ART. 10 SANZIONI

1. E' previsto il ritiro del cartello indicativo del banco assegnato e l'allontanamento immediato dalla Fiera, da parte del personale dell'Ufficio artigianato di tradizione, nei seguenti casi:
 - a) accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda di partecipazione. In tale caso è prevista anche l'adozione dei provvedimenti di legge;
 - b) rifiuto di rimuovere scaffalature, alzatine, tettoie e similari, a seguito di segnalazione dell' esercente commerciale e di verifica del personale dell'Ufficio regionale competente;
 - c) spostamento del banco fuori dagli spazi assegnati, senza autorizzazione da parte del personale incaricato, appositamente annotata sul cartello indicativo del banco assegnato;
 - d) cessione del banco assegnato a persona non ammessa a partecipare;
 - e) esposizione e/o vendita di produzioni non attinenti all'autorizzazione concessa;
 - f) accertamento di comportamenti lesivi dell'immagine e del buon svolgimento della manifestazione.
2. E' previsto il diniego alla partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'Ufficio regionale competente per un periodo di 14 mesi, nei casi di cui alle lettere a), b), c); d), e) ed f), del precedente comma e nei seguenti casi:
 - rifiuto di rimuovere il materiale riconosciuto come inammissibile dall'apposita commissione;
 - mancata segnalazione dell'impossibilità a partecipare all'Atelier almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione, salvo giustificati motivi ostativi che saranno valutati da parte dell'Ufficio artigianato di tradizione.
3. In caso di recidiva per le infrazioni di cui al punto 2, il diniego a partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Ufficio artigianato di tradizione per un periodo di 28 mesi.
4. E' prevista la perdita della conservazione del posto, nei seguenti casi:
 - mancata occupazione del banco assegnato, non dovuta a comprovati motivi;
 - mancata esposizione del cartello indicante la produzione in serie di cui all'art. 12, comma 2;
 - mancata o falsa compilazione della scheda indicativa dei materiali utilizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3;

- abbandono del banco assegnato prima del termine della manifestazione, in assenza di comprovati motivi, da comunicare all'Ufficio artigianato di tradizione entro 10 giorni successivi alla manifestazione.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono contestate in forma scritta da parte dell'Ufficio artigianato di tradizione, dopo la conclusione della manifestazione.
 6. In caso di esposizione di manufatti non conformi, contestata per due volte in un biennio, sarà sospesa l'iscrizione al registro dei produttori per un periodo di sei mesi, come disposto dall'articolo 8, comma 7bis della legge regionale 2/2003.

ART. 11 PREMI

1. Sono previsti i seguenti premi:
 - **“Premio Amédée Berthod”** al più promettente espositore che non abbia ancora compiuto il 25° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente la manifestazione.
L'elenco degli espositori idonei è predisposto dall'Ufficio artigianato di tradizione e il premio è assegnato su indicazione dell'IVAT.
 - **“Premio Robert Berton”** al più anziano (d'età) espositore non premiato negli ultimi 5 anni.
Il premio è assegnato d'Ufficio dall'Assessorato regionale competente in materia di artigianato di tradizione.
 - **“Premio Nozze d'Oro con la Fiera”** agli espositori che partecipano alla manifestazione da almeno 50 anni, su segnalazione degli interessati all'atto dell'iscrizione alla Fiera.
Il premio è assegnato d'Ufficio dall'Assessorato regionale competente in materia di artigianato di tradizione.
 - **“Premio Miglior allestimento banco espositivo”** della Fiera di Sant'Orso.
Il premio è assegnato su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di artigianato di tradizione.
 - **“Premio Pierre Vietti”**, a cura del Comité des Traditions Valdôtaines, su specifico tema prescelto dal Comité. Tutti gli artigiani del settore tradizionale, cui è destinato il premio, riceveranno comunicazione specifica concordata con il Comité in ordine alla descrizione del tema e alle modalità di partecipazione.
 - **“Prix pour avoir préservé les techniques artisanales traditionnelles dans la fabrication d'outils agricoles à remettre en valeur aujourd'hui”**.
Il premio è assegnato su segnalazione dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.
 - **“Premio Carlo Jans”** al più promettente allievo iscritto ai corsi regionali per l'apprendimento delle tecniche di lavorazioni artigianali.
Il premio è assegnato su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di artigianato di tradizione.
 - **“Premio Fidapa”** Premio assegnato dalla Federazione Italiana Donne Arti Professionali Affari all'espositrice con l'opera più creativa, artistica e rispettosa della tradizione valdostana.

2. L'organizzazione della cerimonia di premiazione è effettuata dall'Ufficio artigianato di tradizione, a seguito delle comunicazioni che individuano i vincitori di ogni premio a cura dell'organo competente.
3. Altri premi o riconoscimenti possono essere assegnati da organismi e organizzazioni diverse, ma devono essere concordati con l'Ufficio artigianato di tradizione entro e non oltre il 30 novembre 2017.
4. Eventuali premi, non ritirati dal vincitore al momento della premiazione, restano a disposizione dello stesso fino alla data d'inizio dell'edizione successiva della manifestazione. Dopo tale data nessuna pretesa può essere avanzata.

ART. 12 TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. Nel rispetto del disposto della legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" che, tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, riconosce, ai consumatori e agli utenti, come fondamentali i diritti alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, a un'adeguata informazione e corretta pubblicità, gli espositori sono tenuti a segnalare, tra la produzione esposta sui banchi o negli stand, quella realizzata mediante il ricorso a lavorazioni in serie.
2. La segnalazione deve essere fatta esponendo, in modo ben visibile, il cartello, inviato dall'Ufficio competente insieme a quello indicativo del banco, oppure altro apposito cartello informativo, realizzato a cura del produttore interessato, che evidenzia le lavorazioni in serie all'interno del processo produttivo.
3. Gli espositori del settore tradizionale devono altresì compilare e tenere a disposizione degli organi di vigilanza e degli utenti la scheda indicativa dei materiali utilizzati, tra quelli individuati come ammissibili dalla Giunta regionale con deliberazioni nn. 3086 del 23 settembre 2005 e 3876 del 15 dicembre 2006 e successive modificazioni.
4. Gli espositori di prodotti tessili appartenenti al settore tradizionale, qualora utilizzino tessuti a composizione mista, devono indicare la composizione e le percentuali delle fibre utilizzate.